



DELIBERAZIONE N. 5

SEDUTA CONSILIARE 18 FEBBRAIO 2020

Presidente riferisce sull'avviso pubblico del Comune di Bitonto riguardante la nomina di liquidatore di società mista che esclude dal novero dei candidabili la categoria degli avvocati.

Il Consiglio delibera come segue:

Visto l'avviso pubblico adottato dal Comune di Bitonto con decreto sindacale n. 9 dell'11 febbraio 2020 riguardante la nomina del liquidatore della Società mista a prevalente capitale pubblico "Azienda Servizi Vari SpA";

Preso atto che dal novero dei candidati è stata esclusa la possibilità di partecipazione degli Avvocati;

Considerato, altresì, che la funzione oggetto dell'Avviso Pubblico prevede professionalità e competenza di cui notoriamente sono dotati anche gli Avvocati, già destinatari di detto incarico da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto, quindi, di non poter condividere la scelta ad excludendum operata dall'Amministrazione Comunale di Bitonto

INVITA

Il Sindaco del Comune di Bitonto a rivedere le propria scelta, integrando l'Avviso Pubblico de quo, ampliando la partecipazione agli Avvocati e disponendo la proroga del termine di presentazione delle candidature.

Si comunichi al Comune di Bitonto.

Si pubblichino sul sito.



DELIBERAZIONE N. 6

SEDUTA CONSILIARE 18 FEBBRAIO 2020

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 18 febbraio 2020,

premessò

che è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio la convenzione predisposta dal Comune di Giovinazzo per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi difensivi, con clausole che prevedono il diritto dell'Ente a trattenere la totalità delle spese giudiziali liquidate dal Giudice a titolo di rimborso, anche quando l'ammontare delle stesse risulti superiore al compenso concordato con il professionista all'atto del conferimento dell'incarico;

considerato

che l'accordo sul compenso risponde all'esigenza dell'Ente di avere contezza dei prevedibili costi della prestazione professionale richiesta e alla conseguente necessità di inserire in bilancio le relative previsioni di spesa;

che il provvedimento del giudice di liquidazione delle spese del giudizio, si fonda sulla valutazione da parte del giudice dell'attività professionale effettivamente svolta dal difensore e sulla conseguente determinazione del compenso a quest'ultimo spettante, sulla base dei parametri forensi;

che la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore

della parte vittoriosa, in quanto effettuata a titolo di “rimborso”, presuppone, in termini di coerenza logico-giuridica, che quest’ultima abbia effettivamente erogato o debba erogare al suo difensore un compenso professionale in misura quantomeno corrispondente alle spese liquidate;

ritenuto

che la previsione di acquisizione da parte dell’Ente delle spese giudiziarie liquidate dal Giudice a titolo di rimborso, senza un effettivo esborso della somma corrispondente in favore del difensore, costituirebbe non solo un ingiusto vantaggio ai danni del professionista, ma anche un arricchimento senza causa da parte dell’Ente, atteso che l’utile netto rappresentato dalla differenza fra il compenso effettivamente pagato e la maggior somma liquidata a titolo di rimborso, resterebbe privo di giustificazione giuridica (Cassazione civile, sez. II, 14/12/1982, n. 6868).

Tutto ciò premesso e considerato, risultando siffatte clausole palesemente illegittime e lesive della dignità e del decoro degli avvocati il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari invita il Comune di Giovinazzo a rivedere le clausole in questione, prevedendo che, in caso di liquidazione da parte del Giudice di somma maggiore rispetto a quella convenuta, al difensore sarà corrisposto dall’Ente un compenso pari alla somma liquidata dal Giudice.

Si comunichi al Comune di Giovinazzo.

Si pubblichino sul sito.